



CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Il trattamento fiscale dei fondi rischi trasferiti nell'ambito di una cessione d'azienda
L'individuazione dell'intervallo di libera concorrenza
L'attribuzione dei redditi prodotti da un'entità estera priva di autonomia gestionale
La cedibilità del credito Iva chiesto a rimborso da soggetti esteri
Il plafond per il bonus investimenti materiali 4.0

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'omissione degli adempimenti formali in materia di inversione contabile
I criteri di applicazione del Transactional Net Margin Method
La corretta applicazione dei criteri di rideterminazione del valore doganale

Il trattamento fiscale dei fondi rischi trasferiti nell'ambito di una cessione d'azienda

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 26 maggio 2022, n.305

L'Agenzia delle entrate, in materia di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che un'operazione di cessione d'azienda - o di ramo d'azienda - non comporta, per l'acquirente, una forma di subentro nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell'operazione, ha chiarito che, gli eventuali fondi rischi non dedotti in capo al cedente e computati nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto del ramo d'azienda, possono essere iscritti dal cessionario a titolo originario, con piena rilevanza fiscale.

[torna su](#)

L'individuazione dell'intervallo di libera concorrenza

Agenzia delle entrate – Circolare del 24 maggio 2022, n.16/E

L'Agenzia delle entrate, in materia di prezzi di trasferimento, di cui all'art.110, comma 7 del Tuir, ha chiarito che è possibile determinare un intervallo di valori di libera concorrenza affidabile anche laddove venga applicato più di un metodo per valutare una transazione infragruppo; in tal caso, infatti, ciascuna delle metodologie potrà restituire un intervallo di valori divergente ma ugualmente affidabile, essendo possibile determinare un intervallo comune a tutti gli intervalli individuati. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, le transazioni in perdita non vanno rigettate a priori, richiedendo piuttosto approfondimenti atti ad individuare condizioni di mercato anomale e/o livelli di rischio divergenti da quelli assunti dalla *tested party*, i quali potrebbero comportare l'esclusione di tali soggetti dall'elenco dei soggetti comparabili.

[torna su](#)

L'attribuzione dei redditi prodotti da un'entità estera priva di autonomia gestionale

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 20 maggio 2022, n.282

L'Agenzia delle entrate, in materia di interposizione fittizia, ha chiarito che ove un soggetto residente in Italia controlli integralmente una società britannica in relazione alla quale si riscontri, sulla base di diversi elementi fattuali, l'inesistenza di un'autonoma e significativa autonomia gestionale tale da produrre redditi ad essa attribuibili, il socio residente diviene l'effettivo "centro di imputazione" dei redditi conseguiti dall'entità interposta. In questi casi, pertanto, tali redditi confluiranno nella base imponibile del soggetto italiano rientrando nella categoria residuale ex art.67 del Tuir, salvo che gli stessi non rappresentino redditi di lavoro autonomo o reddito d'impresa. Inoltre, precisa l'Amministrazione finanziaria, il credito per le imposte assolute all'estero di cui all'art.165 del Tuir spetta non solo per le imposte direttamente pagate dal contribuente, ma anche con riferimento ai pagamenti effettuati dalla società interposta, nei limiti delle imposte afferenti ai redditi prodotti nel Regno Unito.

[torna su](#)

La cedibilità del credito Iva chiesto a rimborso da soggetti esteri

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 19 maggio 2022, n.278

L’Agenzia delle entrate, in tema di rimborsi Iva, ha chiarito che il credito richiesto a rimborso da soggetti non residenti ai sensi degli artt.38-*bis*2 e 38-*ter* del Decreto Iva non è trasferibile a soggetti terzi. Ciò in quanto, afferma l’Amministrazione finanziaria, la normativa di riferimento non contiene alcun espresso richiamo ai rimborsi Iva richiesti da soggetti non residenti, rendendosi nondimeno impraticabile la ripetizione delle somme indebitamente erogate nei confronti del cessionario del credito nell’eventualità di un rimborso non spettante.

[torna su](#)

Il *plafond* per il bonus investimenti materiali 4.0

Agenzia delle entrate – Circolare del 17 maggio 2022, n.14/E

L’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di computo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, come modificato dalla legge 30 dicembre 2021, n.234 (cd. legge di bilancio 2022). In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che il limite massimo agli investimenti in beni materiali 4.0, fissato a 20 milioni di euro dall’art.1, comma 1057-*bis* della legge 30 dicembre 2020, n.178, riguarda la singola annualità e non l’intero periodo 2023-2025.

[torna su](#)

L'omissione degli adempimenti formali in materia di inversione contabile

Corte di Cassazione – Ordinanza del 23 maggio 2022, n.16489

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ricordando preliminarmente che l'applicazione del regime dell'inversione contabile non comporta, normalmente, l'emersione di alcun debito d'imposta per il cessionario/committente, ha chiarito che non è dovuta l'Iva non assolta in violazione degli obblighi in materia, ove si accerti che il contribuente avrebbe comunque avuto diritto alla detrazione della medesima imposta. Tuttavia, aggiunge la Suprema Corte, a tale principio fa eccezione il caso in cui l'omissione degli adempimenti formali abbia impedito all'Ufficio di accertare i requisiti sostanziali del diritto di detrazione, ovvero siano state commesse frodi.

[torna su](#)

I criteri di applicazione del *Transactional Net Margin Method*

Corte di Cassazione – Sentenza del 17 maggio 2022, n.15668

La Corte di Cassazione, in materia di *transfer pricing*, con particolare riferimento all'applicazione del *Transactional Net Margin Method* (cd. TNMM), ha chiarito che nell'applicazione di tale metodologia risulta necessaria un'approfondita analisi dei fattori di comparabilità, mediante la quale è possibile valutare l'effettiva confrontabilità con la *tested party*; per questo motivo, il giudizio deve ritenersi carente di motivazione ove i fatti eccepiti dal contribuente per contrastare il *set di comparables* identificato dall'Ufficio non siano stati presi in considerazione, in quanto eventualità idonea ad inficiare l'affidabilità della metodologia in esame.

[torna su](#)

La corretta applicazione dei criteri di rideterminazione del valore doganale

Corte di Cassazione – Ordinanza del 16 maggio 2022, n.15540

La Corte di Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità di applicazione dei diversi metodi di rideterminazione dei valori doganali. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per procedere alla rettifica del valore doganale delle merci dichiarate in importazione, deve rispettare la precisa sequenza dei metodi alternativi individuata dal Codice Doganale, iniziando dal criterio primario dato dal cd. "valore di transazione", ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, eventualmente adeguato. Solo qualora non sia possibile utilizzare tale criterio, conclude la Suprema Corte, sono previsti metodi alternativi o sostitutivi, da utilizzarsi in ordine gerarchico, con l'espresso divieto di ricorrere a valori minimi, arbitrari o fittizi.

[torna su](#)

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli

dott. Gianpaolo Mazzuferi

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 24 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 80 91 32 232
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it